

D.D.L. Atto di costituzione
R.G. 12/12/96

Repertorio n.48178

Raccolta n.11301

ATTO COSTITUTIVO

Repubblica Italiana

L'anno mille novecentonovantasei, il giorno ventisette del mese di dicembre (27 dicembre 1996)

In Latina, nel mio studio in Via Armellini, n.4.

Avanti a me dottor Antonio Alfonsi, Notaio in Latina, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Latina, senza l'assistenza dei testimoni, cui il comparente espressamente rinuncia,

Registrato n. L. 27
il 13 - 12 - 97

al N° 105

Pubblico-Privati

è presenti il dottor

DE PASQUALE ALFONSO, dirigente, nato a Praia a Mare (CS) il 17 ottobre 1938, residente a Latina, Viale Michelangelo, n.50, codice fiscale DPS LNS 38R17 G975P, il quale interviene al presente atto in qualità di Presidente dell'ACI Automobil Club di Latina, con sede in Latina, via Saffi n. 23, codice fiscale 00114260599, autorizzato alla costituzione della presente società in forza di delibera del Consiglio Direttivo in data 23.12.1996 che per estratto da me Notaio certificato conforme in data odierna Rep.48163 si allega al presente atto sotto la lettera "A", omessane la lettura per dispensa del comparente.

Detto comparente, della cui identità personale io Notaio sono certo, premette che l'ACI - Automobil Club di Latina è ente di nazionalità italiana e non è unico socio di altra società

di capitali, e stipula quanto segue.

ARTICOLO 1) L'ACI - Automobil Club di Latina, come sopra rappresentato, costituisce una società a responsabilità limitata sotto la denominazione "ACI LATINA SERVICE S.r.l.", della quale è unico socio, con sede in Latina via Saffi n. 23.

ARTICOLO 2) La Società ha lo scopo, la durata e la organizzazione stabiliti nello Statuto Sociale che, previa lettura da me datane al comparente e sottoscrizione dello stesso e di me Notaio, ai sensi di legge, si allega al presente atto sotto la lettera "B".


ARTICOLO 3) Il capitale sociale è di lire 20.000.000 (venti-milioni), suddiviso in quote ai sensi di legge.

L'intero capitale sociale viene interamente assunto e sottoscritto dall'ACI Automobil Club di Latina, che, come sopra rappresentato, dichiara di averlo interamente versato in data odierna presso la Banca di Roma, come da ricevuta rilasciata in data odierna dalla Banca stessa che, in copia autentica, verrà esibita al Tribunale di Latina in sede di omologazione.

ARTICOLO 4) Il primo esercizio sociale di chiuderà al 31 dicembre 1997.

ARTICOLO 5) La società è amministrata da un Amministratore Unico che viene nominato per un triennio nella persona del costituito dott. De Pasquale Alfonso, nato a Praia a Mare (CS) il 17 ottobre 1938, residente a Latina, Viale Michelangelo, n.50, codice fiscale DPS LNS 38R17 G975P, il quale presente

AGGREGATO "AL REP. 43148/11301



VERBALE n° 105

di Anna ventiquattr'ore dalla riunione del Consiglio
della sede ore 18, nei locali della Sede sociale si è riunito
il Consiglio Direttivo dell'Automobile Club Latina, per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:


- 1) lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente;
- 2) discussione dei dipendenti S. Mestri, Fumagalli e Falcesina;
- 3) rivedersi e faree dell'A.C.L. (costituzione organico societario di
socio);
- 4) rivedersi al bilancio di finizione 1996;
- 5) approvazione base di bilancio propositivo per l'esercizio 1997;
- 6) problemistica afferente alla Sede sociale (collocato A.C.L./A.C.I.);
- 7) attività in corso con l'amministrazione provinciale per il collocamento
dei nuovi amministratori delle imprese gestite (l. n. 234/91 e successiva);
- 8) essere situazione distributori esclusi ed esclusi;
- 9) bilancio sociale 1997;
- 10) Voci ed eventuali.

Sono presenti i Signori: Dr. A. De Pasquale, Presidente, C.U.A. Toc-
carini, Vice Presidente; Prof. S. Fumagalli, Vice Presidente; i Consiglieri
Drs. A. Colò, Sig. H. Clementi, Prof. M. Di Lascio, Sig. T. Marabbi-
li, Sig. A. Paoletti.

Presenti giustificati i Signori: Dr. R. Venturini, Dr. S. Poffalò.
Sono altresì presenti i Signori Reduci dei Conti.

Stessa funzione di Segretario al Consiglio della Sede Dr. S. Princiano.
Ore 18,30, constatata la mancanza degli ex delibere, il Pre-
sidente offre la seduta.

MISSIS



OMISSIS

BJ INIZIATIVE A FAVORE DELL'A.C.L.. Il Presidente, stante quanto
refatto al punto 2, e in considerazione della rilevata opportunità
in analogie ed iniziative similari già esistite da diversi Auto-
mobile Clubs della Federazione - di costituire una Società di
servizi controllata dall'A.C.L., cui affidare compiti sostanziali
imprenditoriali ed attività d'istituto, chiede di presentare ad essere letture
delle borse di atto costitutivo di una Società a responsabilità
limitata in favore d'atribuita, per riportarne i contenuti
e gli obiettivi al seguito di Tale esame, e delle discussioni di-
cise, il Consiglio - con la sole estensione del Sig. Manzella -
DELIBERA di dare mandato al Presidente per l'espletamento
degli atti progettuali alla costituzione di una Società a respon-
sabilità limitata, denominata "A.C.L. LAMA SERVICE S.R.l.",
con uovo socio AUTOMOBILE CLUB LATINO, ed amministratore
unico nella persona dello stesso Presidente Dr. Alfonso De Pasquale
Vicini, oltreché presidente che entro i sei mesi dalla costituzione della
Società - prima ed immediatamente di partire ed egualata nell'atto
dello socio sociale anzidetto - ragione ereditate queste di proprietà,
e sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto
da 3 ed 11 elementi (o in tal senso modificato l'art. 18 dello
succitato borgo di atto costitutivo, allegato al presente verbale
su sotto le lettere B/96).

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE-SEDE-DURATA DELLA SOCIETA'

Art. 1) Denominazione sociale

E' costituita una società responsabilità limitata denominata
" ACI - LATINA SERVICE - S.r.l.".

Art. 2) Sede

La società ha sede in Latina, Via Saffi, n. 23.

Con deliberazione dell'assemblea dei soci potranno essere istituite, modificate o sopprese sedi secondarie, succursali, filiali, depositi, agenzie e rappresentanze e simili in Italia e all'estero.

Dette sedi secondarie o succursali all'estero potranno operare mediante propria distinta organizzazione con stabile rapporto di presenza e con gestione autonoma e contabilità separata.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con la società è quello risultante dal Libro dei soci.

Art. 3) Durata

La durata della società è fissata sino al 31.12.2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta con delibera dell'assemblea dei soci.

TITOLO II

OGGETTO SOCIALE

Art. 4) Oggetto sociale

La società ha per oggetto:

- 1) la prestazione di servizi e la fornitura di mezzi organizzati nei confronti del settore dell'impiego dell'automobile e del soddisfacimento dei bisogni dell'automobilista, il tutto a favore, in particolare, dell'Automobile Club di Latina e Società collegate o dei loro associati;
- 2) ogni e qualsivoglia attività di studio, ricerca, rilevazione dati, promozionale e di indirizzo sulle modalità di utilizzo dei servizi rivolti all'utenza automobilista;
- 3) la promozione diretta e la gestione o la partecipazione ad iniziative commerciali volte al perseguimento dell'oggetto sociale;
- 4) l'attività di manutenzione e riparazione di ogni e qualsiasi componente dell'automobile;
- 5) l'attività di noleggio di autovetture con o senza autista sia direttamente che attraverso altre organizzazioni;
- 6) l'attività di gestione di scuole guide per il conseguimento della patente di guida delle varie categorie esistenti;
- 7) la gestione diretta o attraverso terzi di impianti di distribuzione di carburanti e lubrificanti e di punti di assistenza all'automobilista, anche per lo svolgimento di pratiche burocratiche;
- 8) l'attività di edizione e distribuzione di giornali, libri, riviste e pubblicazioni in genere;
- 9) l'attività di amministrazione dei beni immobili;

10) l'assunzione di interessenze, quote, partecipazioni anche azionarie in società, imprese, enti o organismi aventi come campo di operatività il settore dell'utenza automobilistica in senso specifico, diretto o indiretto o svolgenti attività turistica o di Agenzia di viaggi al fine di incrementare il flusso da e per la regione o l'Estero con particolare riferimenti alla reciproca collaborazione esistente con gli A.C.I.

e Touring Club Europei;

11) ogni attività affine, connessa o complementare a quelle menzionate.

In relazione a tale oggetto e quindi con carattere meramente funzionale e perciò assolutamente non in via prevalente e senza rivolgersi al pubblico e comunque nel rispetto della legge n. 1 del 1991 e del D.lvo 385 del 1993, potrà:

- a) esercitare tutte quelle altre attività immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute utili o necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale;
- b) rilasciare garanzie reali e personali a favore di terzi;
- c) assumere o cedere partecipazioni in imprese, enti o società (sia costituite che costituende) aventi scopo analogo o affine al proprio.
- d) associarsi in partecipazione con terzi per singoli affari e per la gestione delle attività sopra menzionate;
- e) concedere a terzi in affitto o in appalto le attività sopra menzionate.

TITOLO III

CAPITALE SOCIALE

Art.5) Capitale sociale

Il capitale sociale è di lire 20.000.000 (ventimilioni) suddiviso in quote ai sensi di legge.

Esso potrà essere aumentato in relazione alle mutate esigenze della società secondo le condizioni di legge.

In caso di successivi aumenti del capitale sociale l'aumento stesso dovrà essere offerto in opzione ai soci in proporzione alle quote rispettivamente possedute.

Art.6) Trasferimento di quote

Le quote sociali sono divisibili e trasferibili.

Il socio che intende vendere la propria quota o parte di essa dovrà offrirla in prelazione agli altri soci, i quali avranno diritto di acquistarla ognuno per una parte proporzionale alla quota sociale già posseduta; la parte per la quale qualche socio non abbia esercitato il diritto di prelazione, potrà essere acquistata dagli altri soci, sempre con il criterio della proporzionalità.

A tal fine il socio che intende vendere la propria quota dovrà darne preavviso, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, specificando il prezzo richiesto e le condizioni di pagamento, all'Organo amministrativo il quale ne darà comunicazione agli altri soci a mezzo lettera raccomandata nel termine di giorni quindici.

Entro trenta giorni dalla data di invio di detta comunicazione, gli altri soci potranno comunicare all'Organo amministrativo se desiderano acquistare anche parzialmente la quota offerta, in propozione alla quota già posseduta, nonchè le eventuali frazioni inopiate della quota in vendita, indicando in tal caso l'eventuale limite.

Scaduto tale termine si intenderà che vi abbiano rinunciato.

Se il diritto di prelazione non è esercitato nel termine fissato di trenta giorni e per l'intera quota offerta in vendita, la stessa è trasferibile a terzi con il consenso dell'Organo amministrativo; qualora detto consenso fosse negato, l'Organo amministrativo deve, nel termine massimo di trenta giorni dalla scadenza prevista per l'esercizio del diritto di prelazione, trovare un acquirente di proprio gradimento, mancando il quale il socio potrà liberamente trasferire la propria quota.

In ogni caso la cessione delle quote non potrà avere effetto nei confronti della società se non previa trascrizione della cessione nel libro soci.

I casi di successione e di comproprietà di quote sono regolati dalla legge.

Art.7) Versamenti dei soci

La società può acquisire dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso ovvero stipulare con i soci finanziamenti con l'obbligo di rimborso, an-

che senza corresponsione di interessi. La società può inoltre acquisire fondi dai soci ad altro titolo, sempre con l'obbligo di rimborso, nel rispetto delle norme vigenti in materia di raccolta del risparmio presso i soci.

Tali versamenti, finanziamenti o fondi dovranno essere effettuati in proporzione alla partecipazione dei soci al capitale sociale, salvo contraria ed unanime deliberazione assembleare.

TITOLO IV

ASSEMBLEA

Art.8) Assemblea

L'assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano i soci, ancorché intervenuti o dissennienti.

Art.9) Tipi di Assemblee e Convocazione

L'assemblea è ordinaria e straordinaria

L'assemblea tanto ordinaria che straordinaria è convocata dall'Organo Amministrativo con raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro dei soci, ogni qualvolta lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

Essa può essere convocata anche fuori della sede sociale purchè in Italia.

Nella lettera devono essere indicati il giorno, il luogo e

l'ora dell'adunanza, nonchè l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e sono intervenuti tutti gli amministratori e, se esiste, tutti i componenti del Collegio Sindacale.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritienga sufficientemente informato.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'Organo Amministrativo, a suo esclusivo ma motivato giudizio, potrà convocare l'assemblea annuale entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Organo amministrativo dovrà inoltre convocare senza indugio l'assemblea ogni qualvolta ne faccia richiesta scritta almeno un quinto del capitale sociale.

Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea a mezzo delega scritta con le modalità ed i limiti di cui all'art. 2372 del codice civile.

Art.10) Presidenza dell'Assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore unico o, in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli in-

tervenuti.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea, o da un notaio nei casi previsti dalla legge.

Art.11) Validità dell'Assemblea.

L'assemblea ordinaria si considera regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, almeno la metà del capitale sociale. Le delibere sono valide se prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta. Nel casi di seconda convocazione, l'assemblea ordinaria delibera validamente sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia la parte di capitale rappresentata dei soci intervenuti.

L'Assemblea straordinaria delibera validamente, in prima convocazione con il voto favorevole dei soci che rappresentino, in proprio o per delega, più della metà del capitale sociale; in seconda convocazione con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino, in proprio o per delega, più di un terzo del capitale sociale.

Sono fatte salve le disposizioni di legge inderogabili.

TITOLO V

AMMINISTRAZIONE

Art.12) Organo Amministratore

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di undici membri

o da un Amministratore Unico.

Art.13) Nomina degli Amministratori

La nomina del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.

Gli amministratori possono essere non soci, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto al risarcimento dei danni se la revoca avviene senza giusta causa.


La sostituzione del Consiglio di Amministrazione con un Amministratore unico o viceversa, deliberata dall'Assemblea per esigenze societarie, costituisce giusta causa di revoca.

Art.14) Consiglio di Amministrazione

Se non è già stato nominato dall'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione sceglie tra i suoi membri il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, che sostituirà il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui agli art. 2487 e 2381 del codice civile, ad un Amministratore Delegato scelto tra i suoi membri o ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i limiti della delega e la remunerazione.

Le riunioni del Consiglio hanno luogo anche fuori dalla sede



sociale purchè in Italia, previa convocazione da parte del

Presidente mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza agli Amministratori e Sindaci effettivi.

In difetto di tali forme o termini il Consiglio delibera ordinamente con la presenza di tutti gli amministratori in carica e di tutti i Sindaci effettivi se nominati.

Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno degli intervenuti può comporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si renda sufficientemente informato.

Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza effettiva della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

La riunione sarà presieduta dal Presidente o da chi ne faccia veci, il quale potrà chiamare a fungere da Segretario un componente il Consiglio di Amministrazione o un terzo intervento.

Di ogni adunanza viene redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario da riportare in apposito libro verbali.


Art. 15) Poteri dell'Organo Amministratore.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi

teri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezioni di sorta, e ha facoltà di compiere tutti gli atti diretti a conseguire l'oggetto sociale, che non siano espressamente rimessi alla competenza dell'assemblea dalla legge o dallo statuto.

Il Consiglio di amministrazione ha pertanto, a puro titolo esemplificativo e senza che la seguente elencazione possa costituire limitazione alcuna, la facoltà di procedere ad acquisti, vendite, permute ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di stipulare contratti di rappresentanza, di assumere in locazione beni mobili, immobili e complessi aziendali, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, prestare fidejussioni e altre garanzie reali a favore di altre società o di terzi, di partecipare, anche sotto forma di conferimento, ad altre aziende sociali costituite o da costituire, di fare qualsiasi operazione presso il Debito Pubblico e la Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituto di emissione ed ogni altro ufficio pubblico o privato, di consentire costituzioni, surroghe, postergazioni, cancellazioni o rinuncie ipotecarie, trascrizioni o annotazioni di ogni specie, esonerando in ciò da ogni responsabilità i Conservatori dei Pubblici Registri, il Direttore del Debito Pubblico, quello della Cassa Depositi e Prestiti, ed ogni altro Ente Pubblico e Privato.

Il Consiglio di Amministrazione ha altresì la facoltà di compiere qualunque operazione ordinaria e straordinaria con gli



istituti o aziende di credito, anche allo scoperto, in dipendenza di affidamenti, di investimenti, di esercizio e di smobilizzo di crediti, anche a medio termine, inclusa ogni operazione passiva nei limiti ed oltre dei fidi concessi.

Delibera altresì sulle azioni giudiziarie, anche in sede cassazione o revocazione, sui compromessi e transazioni e potrà nominare arbitri amichevoli compositori.

All'Amministratore Unico sono conferiti tutti i poteri che presente statuto riconosce al Consiglio di Amministrazione.

Art.16) Rappresentanza della società

La firma sociale e la rappresentanza legale della società fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente e Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione o all'Amministratore Unico, con facoltà di promuovere azioni od istanze administrative nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il Consiglio può delegare l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale ad uno o più dei propri membri.

Inoltre il Consiglio o l'Amministratore Unico possono anche delegare l'uso della firma sociale e la rappresentanza legale, purchè per atti specifici e nelle forme di legge, ad uno o più direttori e procuratori, tanto congiuntamente che separatamente; possono anche affidare speciali incarichi a terzi assegnando ad essi, a corrispettivo delle loro prestazioni speciali emolumenti in quella misura, in quei modi ed a quelle condizioni che reputano di fissare.

Art.17) Compenso gli Amministratori

Agli Amministratori spetta, per lo svolgimento del loro ufficio, un compenso che sarà determinato dall'Assemblea nel suo ammontare e nelle modalità di erogazione.

Le spese per gli assolvimento degli incarichi propri degli amministratori saranno sostenute dalla società.

TITOLO VI

CONTROLLO SINDACALE - CONTROLLI DEI SOCI

Art.18) Organo di Controllo

L'Assemblea ordinaria deve, nei casi previsti dalla legge, e può, anche di fuori di tali casi, nominare il Collegio Sindacale, che dovrà essere composto da tre Sindaci effettivi e due supplenti, scelti e funzionanti ai sensi di legge.

I Sindaci durano in carica un triennio e sono rieleggibili.

L'Assemblea, nel nominare i Sindaci, ne designa il Presidente e ne determina i compensi.


In mancanza del Collegio Sindacale ogni socio ha diritto ad avere dall'Organo Amministratore notizie sullo svolgimento degli affari sociali e può consultare i libri sociali.

I soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale hanno inoltre diritto di far eseguire a proprie spese la revisione della gestione.

TITOLO VII

BILANCIO E UTILI

Art.19) Esercizio sociale



L'esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.

L'Organo Amministrativo provvede entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio di esercizio, con il conto economico e la nota integrativa, corredandoli con una relazione sulla situazione della società e sull'andamento della gestione sociale.

Art.20) Utile d'esercizio

Sugli utili netti, risultanti dal bilancio, sarà operata una deduzione non inferiore al 5% (cinque per cento) da destinarsi alla riserva ordinaria sino a che essa avrà raggiunto un quinto del capitale sociale.

Gli utili residui saranno distribuiti tra i soci in proporzione delle quote da essi possedute, salvo diversa disposizione dell'assemblea.

I dividendi non riscossi si prescrivono a favore della riserva straordinaria, dopo cinque anni dal giorno in cui diventano esibili.

TITOLO VIII

SCIOLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art.21) Scioglimento e Liquidazione

Addivenendosi per un qualunque motivo alla scioglimento l'assemblea dei soci stabilirà, nell'osservanza delle disposizioni di legge, le norme per la nomina dei liquidatori dei liquidatori e per la liquidazione.

TITOLO IX

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art.22) Tutte le controversie in dipendenza dei rapporti sociali (escluse solamente quelle non compromettibili per legge) che possono sorgere tra la società, i soci, gli amministratori ed i liquidatori o fra altri di essi, ivi espressamente comprese l'azione di responsabilità verso gli amministratori, liquidatori e sindaci e quella di impugnativa delle deliberazioni assembleari, devono rimettersi all'esclusivo giudizio di un collegio inappellabile di arbitri amichevoli composti sedente in Latina composto di tre o più arbitri, sempre in numero dispari, da nominarsi uno da ciascuna delle parti in controversia, e uno o due, a seconda se si renderà necessario per formare il suddetto collegio, d'accordo da quelli nominati dalle parti e, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Latina, il quale nominerà anche quegli arbitri che eventualmente non fossero stati designati dalle parti nel termine di trenta giorni dalla dichiarazione di ricorso all'arbitrato.

TITOLO X

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.23) Norma di Rinvio

Per quanto non è espressamente contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

F.to Alfonso De Pasquale - Antonioli Alfonsi Notaio

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, COMPOSTA DI NUMERO 6 FOGLI PER

USO *fiscale*

LATINA, LI' - 4 DIC. 1997



Alle ore 20,30, assurto gli avvenimenti in discussione, il Presidente sciolse la seduta.

Oggi: Il consiglio presotto quanto rappresentato dal Presidente, delibera la cessione delle quote proprie della Soc. ACI TORE e autorizza il Presidente alle firme degli atti conseguenti, protette effettuate

AUTOMOBILE CLUB LATINA

Automobile Club Latina

IL REGGENTE

PRESIDENTE

Dr. ENRICO PRIMERANO

Dr. A. De Pasquale

REPERTORIO N. 68163

ESTRATTO

Io sottoscritto DOTT. ANTONIO ALFONSI, Notaio in Latina, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Latina, certifico che quanto estratto è pienamente conforme alle risultanze delle pagine numeri 114 - 115 - 118
del Libro Verbali del Consiglio Direttivo
della Società ACI con sede in Latina, via Saffi

- Libro vidimato dal Notaio Alfonsi il 26/3/1992 Rep. 34634

Si rilascia a richiesta di detta Società.

Latina, li 27 DICEMBRE 1996



accetta la carica.

ARTICOLO 6) Il dott. De Pasquale Alfonso viene autorizzato a ritirare dalla Banca di Roma, il capitale sociale come sopra versato.

ARTICOLO 7) Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico della Società.

L'importo presunto di spesa per la costituzione ammonta a lire 4.000.000 (quattromilioni).

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che viene da me letto al comparente che, a mia domanda, lo approva.
E' scritto in parte da persona di mia fiducia, a macchina ai sensi di legge ed in parte a mano da me Notaio.

Consta di un foglio per tre pagine fin qui.

F.to Alfonso De Pasquale - Antonio Alfonsi Notaio

